



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'EREDE, COOBBLIGATO IN SOLIDO, CHE ABBIA ACCETTATO
CON BENEFICIO DI INVENTARIO, PUÒ FAR VALERE LA
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOLO IN FASE ESECUTIVA**

- Sentenza del 30/12/2025, n. 392 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento.
- Giud. monocr. Serao

Composizione

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 145 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE

Coobbligato in solido - Cartella esattoriale - Modalità di notifica - Erede - Accettazione con beneficio di inventario - Limitazione di responsabilità - Fase esecutiva.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di riscossione delle imposte, l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, pur essendo coobbligato in solido, può far valere il diritto a non rispondere oltre il valore dell'eredità soltanto nel momento dell'esazione, e non già nella fase di formazione o notifica del ruolo. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli *ex artt.* 67, 68 e 69, comma 1, del d.P.R. n. 43/1988, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo ed il concessionario della riscossione invia una comunicazione a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, contenente le informazioni e le avvertenze di legge).

Rif. Normativi

- D.L. 13/05/1991, n. 151, art. 11, comma 1
- L.12/07/1991, n. 202
- Cod. civ., art. 484

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 31054 del 30/11/2018
- Cass. civ., Sez. 5, n. 24677 del 16/08/2023

Anno pubb.

- 2025.